

STATUTO FIMAA ROMA

1/9

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. È costituita tra coloro che esercitano l'attività di Agenti di Affari in Mediazione nella provincia di Roma, una libera Associazione di categoria aderente in ambito nazionale alla FIMAA ITALIA "FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI DI AFFARI", ed in ambito provinciale all'Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Roma capitale detta anche Confcommercio Roma, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera g) dello Statuto di quest'ultima.
2. L'Associazione, definita "FIMAA ROMA", non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici, ma può aderire ad Enti od Organizzazioni che perseguano finalità in armonia con quelle proprie. L'Associazione ha durata illimitata, la stessa ha sede presso Confcommercio Roma ed estende la sua attività su tutto il territorio provinciale, nonché nelle altre province del Lazio e nelle regioni confinanti ove non siano costituite Associazioni di Agenti di Affari in Mediazione FIMAA.
3. FIMAA ROMA è disciplinata dal Regolamento delle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore del sistema Confcommercio Roma, adottato in data 24.11.2020, ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 25, comma 2 lettera g) dello Statuto di "Confcommercio Roma" e dalle previsioni non incompatibili come di seguito indicate.

ARTICOLO 2 - RAPPORTI CON CONFCOMMERCIO ROMA

1. "FIMAA ROMA" utilizza il logo Confcommercio Roma, ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati rappresentando Confcommercio Roma nel proprio specifico ambito categoriale.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

1. "FIMAA ROMA" informa sulla vita associativa in conformità ai principi, ai valori ispiratori, agli scopi e alle previsioni dello Statuto di "Confcommercio Roma" e del suo Regolamento associativo. Inoltre nell'interesse dei Soci si prefigge di:
 - a. tutelare la categoria degli Agenti di Affari in Mediazione nei settori dell'attività economica, sindacale, legislativa e fiscale, rappresentando gli interessi degli associati;
 - b. promuovere e difendere la figura dell'Agente di Affari in Mediazione e la sua attività e, a tal fine, studiare e promuovere le soluzioni dei problemi relativi alla categoria, anche presso le competenti autorità;
 - c. promuovere la collaborazione ed il confronto culturale con altri enti od associazioni sindacali, anche attraverso la partecipazione a congressi, dibattiti, comitati, riunioni e nominare i propri rappresentanti della categoria in ogni consesso in cui tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
 - d. esercitare tutte le funzioni che siano ad essa affidate da leggi, decreti e disposizioni e dalle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - e. stipulare convenzioni con enti pubblici, imprese private, altre associazioni, per facilitare la formazione professionale e culturale o che comunque siano di utilità agli operatori del settore;
 - f. promuovere iniziative culturali, di formazione ed aggiornamento al fine di favorire lo sviluppo morale e professionale della categoria, curando tra l'altro:
 - la pubblicazione di giornali, riviste riguardanti il settore della mediazione;
 - l'istituzione o comunque la gestione dei corsi di preparazione all'attività di mediazione o di aggiornamento tramite le proprie strutture od in collaborazione con altre "organizzazioni";

- la promozione di forme di aggregazione, locali e a tema, utili a diffondere lo spirito associativo e ad estendere la base degli associati;
 - g. instaurare e mantenere rapporti associativi con organismi nazionali ed internazionali in grado di offrire appropriata collaborazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - h. svolgere azione conciliativa tra gli associati;
 - i. curare e rafforzare l'immagine professionale dei propri associati attraverso la promozione del marchio comune di riconoscimento FIMAA.
2. "FIMAA - ROMA" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa ed eventuale gestione amministrativa riferita ad eventuali progetti di sviluppo ai sensi dell'art. 5 e 13 del regolamento delle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore del sistema Confcommercio Roma, adottato ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 25, comma 2 lettera g) dello Statuto di "Confcommercio Roma".

ARTICOLO 4 - SOCI: REQUISITI E DIRITTI ASSOCIATIVI

1. Possono far parte dell'Associazione: I **soci Ordinari** - le persone fisiche o giuridiche in regola con le normative vigenti in materia di Mediazione. Le società sono rappresentate nell'Associazione dai legali rappresentanti o amministratori con deleghe operative, comunque Agente di Affari in Mediazione; i collaboratori, iscritti OAM, delle Società di Mediazione creditizia.

I **Soci Sostenitori**, con qualifica e durata annuale, le persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici che abbiano interesse allo sviluppo degli studi ed all'attività di mediazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in sede assembleare.

Tutti gli associati hanno pari dignità ed uguali diritti - salvo i **soci sostenitori** che non hanno diritto di voto in sede assembleare.

Gli interessati, devono presentare domanda di ammissione su apposito modulo e l'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'esito viene comunicato all'interessato, senza entrare nel merito delle motivazioni. Contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà essere effettuato il versamento della quota di iscrizione ed allegata la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione professionale;
- certificato attribuzione partita IVA e/o attestazione di collaborazione o di dipendenza da altre ditte di mediazione;
- dichiarazione di accettazione degli Statuti di cui al successivo comma 3 e del codice deontologico;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'esercizio dell'attività professionale. È fatto divieto ai soci di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione. Ove ciò si riscontri, all'associato verrà contestato lo stato ostativo e verrà stabilito un termine perentorio di gg. 15 (quindici) entro il quale egli dovrà dimostrare di aver provveduto alla cessazione della causa di incompatibilità, pena la radiazione dall'Associazione.

3. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio e comporta l'espressa accettazione degli statuti vigenti di Confcommercio Roma, di Fimaa Roma e FIMAA ITALIA, nonché del codice deontologico FIMAA. Al fine dell'esercizio dei diritti associativi, i soci inquadrati in "FIMAA ROMA" devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e non devono comunque trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale in relazione alla conciliazione di vertenze tra associati aventi per oggetto l'applicazione del Codice deontologico FIMAA.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEI SOCI E GARANZIE STATUTARIE

1. La quota associativa deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Gli associati possono esercitare i propri diritti sociali solo se hanno versato il contributo associativo del relativo anno, fatto salvo il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 marzo.
3. Gli associati in regola hanno diritto di partecipare nelle forme statutarie all'attività dell'Associazione, nonché di chiedere pareri e suggerimenti, ed hanno il dovere morale di partecipare all'Assemblea annuale.
4. L'associato ha l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto e non possono assumere iniziative vincolanti per l'Associazione se non espressamente delegati dall'Assemblea o dagli organi di appartenenza.
6. Gli associati hanno diritto di utilizzare il marchio FIMAA ROMA solo per dichiararsi aderenti/associati all'Associazione, nel rispetto delle modalità convenute dall'Associazione stessa.
7. Gli associati rispondono alla Confcommercio Roma e alla FIMAA ROMA in via oggettiva, dei comportamenti non conformi ai Codici Etici e Deontologici, anche relativamente all'operato dei propri collaboratori, dipendenti e soci.

ARTICOLO 6 - DECADENZA RECESSO E SOSPENSIONE

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui allo Statuto Confcommercio Roma;
- c) per radiazione o sospensione dall'esercizio dell'attività. Nel caso di revoca dei provvedimenti disciplinari comminati dall'Organo competente, l'associato può essere reintegrato nell'Associazione a seguito di domanda;
- d) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di gravi scorrettezze nello svolgimento della professione e per grave inosservanza dello statuto e del Codice deontologico;
- e) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di mancato pagamento della quota associativa, nonostante sollecito e messa in mora.

ARTICOLO 7 - SANZIONI

Il Consiglio Direttivo, su indicazione espressa del Collegio dei Probiviri, può applicare le seguenti sanzioni disciplinari, a sua discrezione:

- deplorazione scritta;
- sospensione da uno a sei mesi dall'Associazione;
- radiazione dall'Associazione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo intenda applicare la sanzione disciplinare della radiazione dall'Associazione, questa potrà essere effettuata solamente dopo aver sentito l'interessato, nel termine di trenta giorni dall'esame della istruttoria ed alla presenza di un membro preposto del Collegio dei Probiviri.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

ARTICOLO 8 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio del Probiviri.

ARTICOLO 9 - ELEGGIBILITÀ, DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. L'Assemblea di FIMAA ROMA è composta dai legali rappresentanti dei Soci o loro delegati e l'elezione avviene a scrutinio segreto tra i partecipanti.
2. Tutte le cariche sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni. Si possono ricoprire le stesse cariche all'interno del Consiglio Direttivo per più mandati consecutivi.
3. L'avviso di convocazione all'Assemblea può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza con l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
4. Possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente o componente del Consiglio direttivo solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori del presente statuto e di "Confcommercio Roma", la piena integrità morale e professionale e non si siano resi responsabili di violazioni previste nello Statuto Confcommercio Roma, nello Statuto confederale e nei codici etici e deontologici. Non devono altresì trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
5. Per la perdita dei requisiti in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici si rinvia all'art. 7 comma 6 e seguenti del Regolamento associativo deliberato ai sensi dell'art. 6, comma 4, e 25, comma 2 lettera g) dello Statuto Confcommercio Roma.
6. In ogni Organo associativo non potrà comunque essere eletto più di un associato appartenente alla medesima agenzia di affari in mediazione, in qualsiasi forma la stessa sia organizzata, e non più di due associati operanti con lo stesso marchio commerciale, ma in due diverse agenzie autonomamente gestite.
7. Qualora venissero a mancare uno o più componenti, eletti, del Consiglio Direttivo, gli stessi verranno sostituiti facendo subentrare il primo, od i primi, dei non eletti all'ultima elezione.
8. Possono essere sostituiti, in questi casi, non più della metà meno uno dei membri. Qualora invece per un motivo qualsiasi venisse a rendersi vacante un numero di Consiglieri maggiore di detto limite, il Presidente o chi ne fa le veci, provvederà a convocare l'Assemblea per il completamento del Consiglio Direttivo; i nuovi eletti decadranno dalla carica con lo scadere del Consiglio.
9. L'assenza di un Consigliere, ritenuta ingiustificata dal Consiglio Direttivo, a tre riunioni - anche non consecutive - nell'arco dell'anno, può determinare la decadenza dalla relativa carica, in forza di eventuale delibera che dovrà essere posta al voto del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo la terza assenza ingiustificata.

STATUTO FIMAA ROMA

5/9

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, COMPETENZE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è composta dai titolari delle ditte individuali, dai legali rappresentanti delle società o loro delegati.
 2. In caso di impossibilità ad intervenire direttamente all'Assemblea, ciascun componente può delegare un altro socio, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, mediante compilazione di apposita delega scritta definita dagli uffici. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato oltre se stesso.
 3. L'Assemblea è convocata congiuntamente dal Presidente Fimaa Roma e dal Presidente Confcommercio Roma per:
 - stabilire le linee guida dell'attività sindacale e generale della Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
 - eleggere, a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo.
- Nel caso in cui il Presidente Confcommercio Roma non desse seguito alla richiesta di convocazione avanzata dal Presidente di Fimaa Roma, trascorsi 30 giorni, l'Assemblea potrà essere convocata autonomamente dal Presidente Fimaa Roma.
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto mediante avviso da inviarsi per posta elettronica, o in alternativa, a mezzo annuncio su organo di stampa o affissione dell'avviso di convocazione presso la sede associativa, almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima.
 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
 6. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. A tal fine si computano sia gli associati presenti che quelli rappresentati per delega scritta. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
 7. A ciascun socio, in regola con il pagamento dei contributi associativi ai sensi del precedente art. 5, viene attribuito un voto.
 8. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
 9. L'Assemblea ordinaria nella sua riunione annuale:
 - a. stabilisce le linee dell'attività sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per gli Organi;
 - b. elegge, con votazione a scrutinio segreto i componenti il Consiglio Direttivo;
 - c. delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 10. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto e delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
 11. L'ordine del giorno dell'Assemblea è predisposto dal Presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo. Devono essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti da almeno un quinto degli associati. La richiesta di inserimento, ratificata dal Consiglio Direttivo, deve pervenire in tempo utile.
 12. In caso di Assemblea elettiva, informato il presidente di Confcommercio Roma, sono comunicate agli associati le modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alle cariche ed il sistema elettorale che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

13. I termini, le modalità di convocazione e le norme all'ordine dei lavori dell'Assemblea straordinaria sono gli stessi previsti per l'assemblea ordinaria.
14. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente in ogni tempo ovvero dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo degli associati che facciano domanda motivata contenente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Il Presidente convoca poi l'Assemblea entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.
15. L'Assemblea, presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione, in via preliminare elegge il segretario ed eventualmente gli scrutatori ed approva il sistema di votazione. In caso di indisponibilità del Presidente l'Assemblea viene presieduta dal Vice Presidente Vicario, in subordine dal Vice Presidente, in subordine dal membro di Consiglio Direttivo anziano (maggiore anzianità di abilitazione alla Professione).
16. Le delibere concernenti persone devono essere votate a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione è nulla e deve essere ripetuta.
17. Il Presidente ha la facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.
18. Il segretario dell'Assemblea redige il verbale della riunione che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario stesso e dagli scrutatori quando l'Assemblea è elettiva.
19. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali e conservato negli atti dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a. dal Presidente, che lo presiede;
 - b. da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea;
 - c. dai consiglieri cooptati;
 - d. dal Presidente uscente.
2. Il numero dei componenti da eleggere viene stabilito dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a. Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
 - b. Fissa le priorità degli obiettivi da raggiungere.
 - c. Adotta deliberazioni, esprime pareri.
 - d. Irroga sanzioni e radia associati su proposta del Collegio dei Probiviri.
 - e. Elegge nel suo seno un Presidente ed uno o massimo due Vice Presidenti, di cui, in tal caso, uno vicario.
 - f. Può cooptare su proposta del Presidente fino ad un massimo di 3 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo.
 - g. Può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario generale.
 - h. Può nominare, scegliendo tra tutti gli associati, i delegati ed i rappresentanti nelle istituzioni, enti o associazioni, commissioni di studio o consultive in genere ed i delegati territoriali.
 - i. Stabilisce la misura del contributo sociale annuale, in linea con quanto statuito da Confcommercio Roma.
 - j. Dichiara la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute del Consiglio stesso e quella dei soci morosi.
 - k. Può predisporre un business plan generale, o per singole iniziative, per lo sviluppo dell'associazione che preveda eventi con indicazione del preventivo dei costi da sottoporre alla Confcommercio Roma.
 - l. Coopta il primo dei consiglieri non eletti in caso di vacanza di uno dei propri membri eletti.

m. Demanda le controversie al Collegio dei Probiviri o alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 dello Statuto di "Confcommercio Roma".

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a. Rappresenta l'Associazione.
- b. Provvede all'esecuzione di quanto deliberato dai soci in Assemblea, nonché dal Consiglio Direttivo ed al coordinamento delle attività associative.
- c. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
- d. Ha la gestione ordinaria dell'Associazione sindacale ed attua le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo.
- e. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- f. Ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Segretario generale anche esterno al Consiglio Direttivo.
- g. Ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la cooptazione fino a un massimo di 3 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo.
- h. Dopo aver informato il Presidente Confcommercio Roma, ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare eventualmente avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA AD INTERIM

1. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario, in subordine dal Vice Presidente, in subordine dal membro di Consiglio Direttivo anziano (maggiore anzianità di abilitazione alla Professione).
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario, in subordine il Vice Presidente, in subordine il membro di Consiglio Direttivo anziano, ne assume le funzioni quale Presidente interinale e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla vacanza, per la nomina di un nuovo Presidente.
3. In estrema ratio, in caso di inerzia dell'associazione, il Presidente di Confcommercio Roma ne assume le funzioni ad interim, provvedendo a convocare l'Assemblea entro 60 giorni per il rinnovo di tutti gli Organi elettivi FIMAA ROMA.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri - tre membri effettivi e due supplenti - i quali non possono ricoprire altre cariche statutarie. Potranno essere eletti alla carica di Probiviro gli associati che esercitino l'attività professionale in regola con la normativa vigente, da non meno di dieci anni. Il Collegio è eletto dall'Assemblea Elettiva. Dura in carica per la stessa durata degli altri organi associativi e viene convocato, per la prima volta, entro gg. 30 (trenta) dalla sua elezione, dal Presidente del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, una volta insediatosi, può cooptare fino ad un massimo di ulteriori 2 membri,

che siano in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, non obbligatoriamente iscritti all'Associazione.

2. In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri provvede a nominare nel proprio seno un Presidente.

Le adunanze successive, convocate dal Presidente del Collegio, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo, sono valide solo con la presenza di almeno 3 membri del Collegio, tra effettivi e supplenti, posto che almeno 2 di questi debbano obbligatoriamente essere iscritti all'Associazione.

3. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia sorta tra soci o tra soci e clienti, che ad esso venga deferita.

Al Collegio vengono sottoposte tutte le questioni che riguardano l'applicazione del presente Statuto e del Codice Deontologico ed in caso di riscontro di violazione degli stessi, il Collegio presenterà i risultati della propria istruttoria al Consiglio Direttivo, il quale potrà applicare una delle seguenti sanzioni - deplorazione scritta; sospensione da uno a sei mesi dall'Associazione o radiazione dall'Associazione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo intenda applicare la sanzione disciplinare della radiazione dall'Associazione, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 6 comma c), questa potrà essere effettuata solamente dopo aver sentito l'interessato, nel termine di trenta giorni dall'esame della istruttoria ed alla presenza di un membro preposto del Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio.

4. La carica del Probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Le controversie tra Soci e Federazione, che non rientrino nelle competenze del Collegio dei Probiviri possono essere demandate dal Consiglio Direttivo alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 dello Statuto di "Confcommercio Roma".

ARTICOLO 15 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche tra i non soci.

2. Compiti del Segretario generale sono:

- a. adoperarsi per l'attuazione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- b. svolgere funzioni istruttorie e di coordinamento del lavoro del Consiglio Direttivo e delle Commissioni;
- c. partecipare al lavoro del Consiglio Direttivo;
- d. sovrintendere agli uffici assicurando il loro regolare svolgimento.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

2. Sulle modifiche delibera l'Assemblea straordinaria con la maggioranza semplice degli intervenuti.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO FIMAA ROMA

9/9

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibera con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei voti attribuiti.

ARTICOLO 18 - RINVIO

Per i casi non disciplinati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di "FIMAA ITALIA", di "Confcommercio Roma" e della Confederazione nazionale "Confcommercio Imprese per l'Italia".